

QUESITI

Alessandro Albano, Francesco Picozzi

**Contrasti giurisprudenziali in materia di
(misurazione dello) spazio detentivo minimo:
lo stato dell'arte.**

SOMMARIO: 1. Una questione negletta. - 2. L'esiguità dello spazio detentivo come trattamento inumano o degradante nella giurisprudenza convenzionale. - 3. Il sovraffollamento carcerario italiano dinanzi alla Corte e.d.u. - 4. Il problema dei criteri di calcolo dello spazio detentivo. - 4.1. La mancanza di un'indicazione univoca nella giurisprudenza sovranazionale. - 5. Breve rassegna delle posizioni emerse nell'ordinamento nazionale. - 5.1. La tesi del calcolo al lordo del mobilio. - 5.2. Le tesi che attribuiscono negativo rilievo alla presenza di mobili. - 5.3. La questione giuridica relativa all'area dei servizi igienici. - 5.4. L'impostazione che, a determinate condizioni, considera derogabile la soglia minima dei 3 mq.

1. Una questione negletta.

Una recente ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Padova in tema di "risarcimento" per detenzione sofferta in condizioni non conformi alle previsioni della C.e.d.u. e la conseguente impugnazione della stessa da parte dell'Amministrazione penitenziaria¹, hanno portato alla ribalta il tema, sinora quasi inavvertito dalla dottrina, dei criteri di calcolo della superficie intramuraria minima da garantire a ciascuna persona ristretta.

Con il presente scritto si intende dare conto delle contrastanti interpretazioni sul punto rinvenibili entro i confini nazionali e del loro legame con la mancanza di un'univoca indicazione nel sistema C.e.d.u.

Procedendo con ordine, al fine di approfondire la questione di diritto sul tappeto, è necessario dapprima ricapitolare molto brevemente la notissima giurisprudenza del Giudice della Convenzione in materia di violazione dei diritti umani conseguente al sovraffollamento carcerario, per approfondire successivamente lo specifico tema del criterio di computo della superficie detentiva minima, tanto nelle pronunce della Corte di Strasburgo, quanto in quelle dei giudici interni.

¹ Nel caso in esame, la persona detenuta ha ottenuto 10 giorni di riduzione di pena e 4.808 euro di risarcimento per aver trascorso poco meno di due anni in una camera detentiva della Casa di reclusione di Padova, avendo a disposizione «2 metri e 85 centimetri: misura nella quale la giudice, in dissenso dal ministero della Giustizia che ora ha fatto reclamo contro l'ordinanza, ha escluso il bagno "in quanto mero vano accessorio della camera detentiva", e "gli arredi inamovibili come l'armadio", conteggiando invece "letto e tavolino e sgabelli in quanto arredi che possono essere spostati"». Si trattava di «un carcerato albanese condannato a 6 anni (per associazione a delinquere, prostituzione minorile, violenza privata e falsa testimonianza)». Per una descrizione completa del caso, si veda FERRARELLA, *Sfruttava le minorenni, risarcimento e sconto per la cella sovraffollata*, in www.corriere.it.

2. L'esiguità dello spazio detentivo come trattamento inumano o degradante nella giurisprudenza convenzionale.

L'art. 3 C.e.d.u. - stabilendo che «[n]essuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti» - consacra uno dei valori fondamentali delle società democratiche², non suscettibile di bilanciamento con «altri valori od obiettivi generali pur meritevoli di tutela da parte degli Stati contraenti»³.

Da questo inderogabile principio discende l'obbligo per ogni Stato di garantire modalità di esecuzione dei provvedimenti restrittivi tali da non provocare all'interessato sofferenze più intense di quelle inevitabilmente conseguenti alla detenzione⁴. I "cattivi trattamenti", però, per poter essere ricondotti all'ambito di applicazione dell'art. 3 C.e.d.u. devono raggiungere un livello minimo di gravità, da valutarsi tenendo conto degli effetti cumulativi delle condizioni del caso concreto⁵.

In base a tali assunti generali, la Corte e.d.u. ha, da tempo e in numerose sentenze, affermato di seguire la regola di giudizio per cui anche la carenza di spazio detentivo, dovuta ad un eccessivo affollamento, può costituire - di per sé sola - una violazione dei diritti umani della persona ristretta. In passato, però, era stato fatto autorevolmente notare come l'affermazione astratta di tale criterio di giudizio, in realtà, venisse poi smentita «dall'applicazione pratica» fattane dalla stessa Corte, in quanto «l'esiguità dello spazio non» rappresentava «un criterio esclusivo», ma soltanto un elemento concorrente con altri fattori⁶.

Ad ogni buon conto, in anni più recenti⁷, numerose pronunce hanno individuato nel rilevante sovraffollamento carcerario un trattamento di per sé inumano o degradante.

Quanto all'individuazione del livello minimo di gravità oltre il quale l'esiguità della superficie disponibile dà luogo ad una violazione dei diritti umani, può

² In tal senso, cfr., tra le altre, Corte eur. dir. uomo, Gr. Cam., 6 aprile 2000, Labita c. Italia, § 199.

³ Così, PUSTORINO, Sub art. 3, in *Comm. br. Conv. eur. dir. uomo*, Bartole, De Sena, Zagrebelsky, Padova, 2011, 66.

⁴ Si vedano, *inter alia*, Corte eur. dir. uomo, Sez. III, 1° aprile 2014, Enache c. Romania, § 49; Id., Sez. II, 8 gennaio 2013, Torreggiani ed altri c. Italia, § 65; Id., Sez. IV, 22 ottobre 2009, Norbert Sikorski c. Polonia, § 131; Id., Gr. Cam., 26 ottobre 2000, Kudla c. Polonia, § 94.

⁵ Cfr., tra le altre, Corte eur. dir. uomo, sent. 4 dicembre 2012, Sez. I, 4 dicembre 2012, Niciecki c. Grecia, §§ 47 s.

⁶ Cfr. la nota opinione dissenziente del Giudice Zagrebelsky, alla quale aderì anche la Giudice Jociene, allegata a Corte eur. dir. uomo, Sez. II, 16 luglio 2009, Sulejmanovic c. Italia.

⁷ Cfr. ORLANDI, voce *Detenzione (principi CEDU in materia di)*, in *Dig. Pen.*, Agg., Torino, 2013, 213, la quale individua nel 2009 l'anno a partire dal quale la Corte ha «viepiù dato modo di ritenere che» il solo parametro spaziale potesse integrare la violazione dell'art. 3 C.e.d.u.

osservarsi che il Giudice alsaziano, solo dopo avere «per lungo tempo [...] evitato di fornire una misura precisa e definitiva dello spazio [...] che deve essere attribuito a ciascun detenuto secondo la Convenzione»⁸, è giunto a definire con esattezza uno *standard*.

Nell'opera di determinazione di tale superficie minima, da garantire all'interno di ogni cella, la Corte e.d.u. ha risentito dell'influenza delle indicazioni del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (C.p.t.)⁹, ma non fino al punto di farle proprie.

Invero, la giurisprudenza convenzionale, benché il C.p.t. consideri auspicabile nelle celle a più posti una superficie di almeno 4 mq¹⁰, ha in più occasioni ritenuto senz'altro violato l'art. 3 della Convenzione laddove il detenuto disponeva di una superficie inferiore ai 3 mq. In altri termini, tale giurisprudenza della Corte individua in quest'ultimo valore il limite sotto il quale la mancanza di spazio in sé stessa – a prescindere dalla presenza di altri elementi negativi¹¹ – è tale da violare l'art. 3 C.e.d.u.

La più elevata soglia raccomandata dal Comitato di prevenzione della tortura, conserva comunque un suo rilievo. Infatti, quando la superficie detentiva per persona sia pari o superiore al limite dei 3 mq – affermato dalla Corte –, ma inferiore a quello di 4 mq – auspicato dal C.p.t. – può configurarsi un trattamento inumano o degradante a condizione che, oltre all'esiguità dello spazio, siano riscontrabili anche altre significative carenze (ad es., l'insufficiente aerazione o illuminazione della cella¹², i tempi di permanenza all'aperto eccessi-

⁸ TAMIETTI, FIORI, DE SANTIS, DI NICOLA, RANALLI, LEDRI, *Note a margine della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel caso Torreggiani e altri*, in *Rass. penit. crim.*, 2013, 1, 50.

⁹ Come rilevato da attenta dottrina, TAMIETTI, FIORI, DE SANTIS, DI NICOLA, RANALLI, LEDRI, *Note a margine*, cit., 56, il C.p.t. da tempo ha individuato uno *standard* auspicabile per le camere di sicurezza dei commissariati di polizia, destinate ad «essere occupate da una sola persona che resti al massimo qualche ora», determinandolo in 7 mq di superficie, almeno 2 m di distanza tra le pareti e almeno 2,5 m tra il pavimento e il soffitto. Quanto, però, alla determinazione di uno *standard* per le celle degli istituti penitenziari, il C.p.t. ha «penato ad adottare una linea comune», tanto che solo con il tempo, i rapporti di visita dei singoli Stati – e non un rapporto generale – «hanno finito per stabilire uno *standard* minimo, seppur approssimativo di 6» mq per una camera singola, di 9 mq una doppia e, «con riguardo agli spazi più ampi» di 4 mq per detenuto.

¹⁰ V. sul punto Corte eur. dir. uomo, Sez. I, 12 dicembre 2013, Khuroshvili c. Grecia, § 82, ove si chiarisce che «*le/n matière de surpopulation dans les prisons, la Cour note que les rapports généraux établis par le CPT n'indiquent pas explicitement le minimum d'espace personnel dont devrait disposer chaque détenu placé dans des cellules partagées. Il ressort toutefois des rapports nationaux du CPT et recommandations qui y sont faites aux Etats que le standard minimum souhaitable devrait être fixé à 4 m² par détenu*».

¹¹ V., *ex plurimis*, Corte eur. dir. uomo, Sez. II, 22 aprile 2014, G.C. c. Italia, § 76.

¹² Corte eur. dir. uomo, Sez. I, 9 ottobre 2008, Moiseyev c. Russia, nonché, Id., Sez. I, 12 giugno 2008, Vlasov c. Russia.

vamente limitati¹³ oppure la grave mancanza di intimità¹⁴).

Laddove la persona detenuta in una camera a più posti goda di una superficie superiore ai 4 mq, «altro essendo il parametro riferito alla cella singola»¹⁵, non sembra più porsi alcun problema di carenza di spazio.

3. Il sovraffollamento carcerario italiano dinanzi alla Corte e.d.u.

La giurisprudenza della Corte di Strasburgo concernente il nostro Paese si è costantemente orientata nel senso testé descritto.

Infatti, già nella nota sentenza Sulejmanovic del 2009¹⁶ la Corte, pur non indicando in modo preciso e definitivo quale fosse lo spazio da concedere a ogni detenuto ai sensi della Convenzione, accolse il ricorso per il periodo, di oltre due mesi e mezzo, in cui il Sulejmanovic aveva avuto a sua disposizione soltanto 2,7 mq. Per le altre fasi della detenzione il ricorso venne respinto, in quanto il ristretto aveva fruito di superfici variabili fra i 3,24 e i 4,50 mq, senza subire alcuna altra carenza nelle condizioni generali di vita¹⁷. La disponibilità di uno spazio medio inferiore alla soglia dei 3 mq è stata, dunque, sufficiente ad integrare, di per sé sola, un «trattamento disumano e degradante»¹⁸.

Tale sentenza ha rappresentato, come paventato in dottrina¹⁹, soltanto il prologo di una più pesante condanna, da parte della Corte di Strasburgo, nei confronti del nostro Paese. Nel gennaio del 2013, infatti, la notissima sentenza Torreggiani ed altri²⁰, decidendo sette ricorsi di altrettanti ristretti, ha seguito una *ratio decidendi* analoga alla pronuncia Sulejmanovic²¹, giungendo però a conclusioni di più ampia portata.

¹³ Cfr. Corte eur. dir. uomo, Sez. II, 17 gennaio 2012, István Gábor Kovács c. Ungheria.

¹⁴ V. Corte eur. dir. uomo, Sez. V, 1° marzo 2007, Belevitskiy c. Russia, §§ 73-79.

¹⁵ Così TAMBURINO, *La sentenza Torreggiani e altri della Corte di Strasburgo*, in *Cass. pen.*, 2013, 1, 12. Infatti, ancora recentemente, Corte eur. dir. uomo, Enache c. Romania, cit. § 54, e, in precedenza Id., Sez. V, 18 marzo 2010, Kouzmin c. Russia, § 47, richiamando l'orientamento del C.p.t. in materia di camere di sicurezza delle strutture di polizia, hanno affermato che 7 mq *pro capite* integra un parametro approssimativo ed auspicabile per le celle singole.

¹⁶ Corte eur. dir. uomo, Sulejmanovic c. Italia, cit.

¹⁷ È stato, infatti, riconosciuto che il ristretto godeva: della possibilità di trascorrere 8 ore e 50 minuti fuori dalla cella, della presenza di un bagno attiguo alla stessa, di riscaldamento e di luce naturale.

¹⁸ Corte eur. dir. uomo, Sulejmanovic c. Italia, cit., § 43.

¹⁹ V. in tal senso l'appello al Presidente della Repubblica per un'iniziativa in tema di amnistia ed indulto (estensore e primo firmatario il prof. Andrea Pugiotto), *Una questione di prepotente urgenza*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 7 giugno 2012.

²⁰ Corte eur. dir. uomo, Torreggiani ed altri c. Italia, cit.

²¹ Nel caso Torreggiani e altri, § 77, per la precisione, la "severa" mancanza di spazio, «che rappresenta in sé un trattamento contrario alla Convenzione», è stata «ulteriormente aggravata da altri trattamenti allegati dagli interessati». Il riferimento è alla mancanza d'acqua calda nonché all'insufficiente illuminazione e aerazione per taluni periodi della detenzione degli interessati.

Innanzitutto, la Corte – complice anche la lacunosa difesa del Governo italiano²² – ha ampiamente accolto le doglianze dei ricorrenti. Inoltre, ha constatato che i casi sottoposti al suo giudizio non erano isolati, bensì sintomatici di un sovraffollamento carcerario di «carattere strutturale e sistemico»²³. Pertanto, «per evitare di essere ingolfata da cause seriali provenienti dall'Italia»²⁴, la Corte – con il consenso del Governo convenuto – ha fatto ricorso alla procedura della sentenza-pilota (*arrêt-pilote*)²⁵, all'esito della quale ha concesso un anno di tempo al nostro Paese per risolvere il problema del sovraffollamento carcerario²⁶ nonché per introdurre nell'ordinamento nazionale dei rimedi atti ad assicurare alle persone detenute una tutela – preventiva e compensativa – per i casi di condizioni inumane o degradanti²⁷.

Successivamente, nel corso del 2013 e nel 2014 il Giudice di Strasburgo è tornato a pronunciarsi su casi di condizioni detentive asseritamente inumane o degradanti nelle carceri italiane, ribadendo la propria fedeltà alla regola della violazione dell'art. 3 C.e.d.u. ove «*l'espace personnel accordé à un requérant*» sia inferiore a 3 mq²⁸; nel contempo, ha escluso che nei casi sottoposti al suo esame lo spazio a disposizione dei ricorrenti fosse inferiore a tale soglia ed ha così respinto i ricorsi²⁹.

4. Il problema dei criteri di calcolo dello spazio detentivo.

Le regole di giudizio elaborate dalla Corte e.d.u. in materia di sovraffollamen-

²² Corte eur. dir. uomo, Torreggiani ed altri c. Italia, cit. § 71 e 72.

²³ Corte eur. dir. uomo, Torreggiani ed altri c. Italia, cit. §§ 87.

²⁴ Così GUAZZAROTTI, *La CEDU e l'Italia: sui rischi dell'ibridazione delle tutele giurisdizionali dei diritti*, in *Giur. cost.*, 2013, 4, 3662.

²⁵ Si tratta di una procedura «per mezzo della quale si intende aiutare gli Stati membri a risolvere a livello interno le patologie rilevate, così da riconoscere alle persone interessate che versino nella stessa condizione della persona la cui vicenda è stata espressamente esaminata, i diritti e le libertà stabilita dalla Convenzione, offrendo loro la riparazione più rapida e alleggerendo di conseguenza il carico di lavoro della Corte medesima». Così SIMONE, *Decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo e ordinamento giuridico nazionale: gli effetti delle "sentenze pilota"*, in *Proc. pen. giust.*, 2014, 2, 134 e 136.

²⁶ Corte eur. dir. uomo, Torreggiani ed altri c. Italia, cit., § 94. In tale ottica, la Corte ha anche affermato che se un Paese non è in grado di garantire ai detenuti condizioni conformi all'art. 3 della Convenzione ne deve ridurre il numero, tanto aumentando le misure alternative al carcere quanto limitando l'utilizzo della custodia cautelare. A tale ultimo proposito la Corte si è anche detta «*frappée*» (cioè colpita) per l'elevata percentuale di imputati presenti nei nostri istituti penitenziari.

²⁷ Corte eur. dir. uomo, Torreggiani ed altri c. Italia, cit., § 85.

²⁸ Così, Corte eur. dir. uomo, Sez. II, 5 marzo 2013, Tellissi c. Italia, § 50, nonché Id., Sez. II, 22 aprile 2014, G.C. c. Italia, § 76.

²⁹ Si tratta, sempre, di Corte eur. dir. uomo, Tellissi c. Italia, cit., nonché di Id., G.C. c. Italia, cit. Il primo caso, addirittura, si è chiuso con una decisione che – ai sensi dell'art. 35, §§ 3(a) e 4, della Convenzione – ha dichiarato irricevibile il ricorso del detenuto, in quanto manifestamente infondato. Il secondo procedimento, invece, è stato deciso con sentenza che ha comunque respinto le doglianze del ricorrente quanto all'asserita mancanza di spazio detentivo.

to carcerario hanno avuto una significativa ricaduta nel nostro ordinamento, poiché sono andate a colmare una lacuna della normativa penitenziaria nazionale. Quest'ultima, infatti, non stabilisce quale sia la superficie da garantire a ciascuna persona ristretta all'interno della camera detentiva³⁰. Pertanto, l'affermarsi nella giurisprudenza convenzionale dell'interpretazione dell'art. 3 sopra descritta ha comportato un sicuro «ampliamento della sfera delle tutele in capo al detenuto»³¹, in favore del quale è venuto a configurarsi il «diritto ad uno spazio minimo incomprimibile»³².

La concreta applicazione di tale principio, però, ha posto alla giurisprudenza interna un problema interpretativo tutt'ora controverso. Invero, se è ormai chiaro quale sia – in termini di metri quadrati – la soglia numerica presa come riferimento dalla Corte e.d.u. per la detenzione in camere multiple, non sono altrettanto perspicui i criteri in base ai quali vada calcolata tale superficie. In particolare, è tutt'ora dibattuto se, e in che misura, debba tenersi conto del bagno di pertinenza della cella e se debbano scomputarsi dalla superficie vivibile gli spazi occupati dagli arredi della stanza.

Tale problema interpretativo «non costituisce mero epifenomeno, giungendo, addirittura, a consustanziare il principio di diritto»³³. Pertanto, la sua soluzione risulta decisiva nella gran parte dei procedimenti per reclamo proposti dai detenuti ai sensi dei nuovi articoli 35-bis³⁴ e 35-ter³⁵, ord. penit., introdotti in ottemperanza alla sentenza-pilota Torreggiani e altri.

4.1. La mancanza di un'indicazione univoca nella giurisprudenza sovranazionale.

³⁰ Sia consentito sul punto rinviare ad ALBANO, PICOZZI, *Gli incerti confini del sovraffollamento carcerario*, in *Cass. pen.*, 2014, 2398 ss.

³¹ CASTELLUCCI, Sub art. 7, in *Comm. C.p.p.*, Giarda, Spangher, 2010, III, 10198.

³² Così. Mag. sorv. Venezia, 6 febbraio 2014, Carlesco, in *Cass. pen.*, 2014, 2673, con nota di ALBANO, PICOZZI, *Considerazioni sui criteri di calcolo dello spazio detentivo minimo*. Similmente, in dottrina, GARGANI, *Sovraffollamento carcerario e violazione dei diritti umani: un circolo virtuoso per la legalità dell'esecuzione penale*, *ivi*, 2011, 3, 1272, parla di «diritto ad uno spazio personale minimo».

³³ Trib. sorv. Venezia, 22 luglio 2014, Triki, inedita; per analogia terminologia, in dottrina, v. ALBANO, PICOZZI, *Sovraffollamento penitenziario: come si calcolano i tre metri quadrati?*, in *www.ilricostituente.it*, 28 aprile 2014.

³⁴ Introdotta dal d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni in l. 21 febbraio 2014, n. 10, corrisponde alla richiesta della Corte e.d.u. di un «rimedio preventivo». Mediante tale procedimento i reclamanti, tendenzialmente, invocano una tutela inibitoria: ritengono di fruire d'uno spazio detentivo minimo inferiore ai 3 mq (o ai 4 mq, se constino altri gravi carenze nella condizione carceraria) e domandano che sia loro garantito tale minimo.

³⁵ Introdotta dal d.l. 26 giugno 2014, n. 92, convertito con modificazioni in l. 11 agosto 2014, n. 117, costituisce il «rimedio compensativo»; con tale procedimento l'interessato, lamentando di aver subito condizioni detentive non conformi alla Convenzione – per come interpretata dalla Corte e.d.u. – chiede un «risarcimento» che può consistere in giorni di riduzione di pena e/o somme di danaro.

I contrasti interpretativi nella giurisprudenza nazionale sembrano dipendere dal fatto che dalle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, anche solo concentrandosi su quelle riguardanti il nostro Paese, non emerge un indirizzo uniforme.

Innanzitutto, quanto alla questione concernente lo spazio occupato dagli arredi, sia nella sentenza più risalente³⁶ che in due più recenti pronunce³⁷, il calcolo dello spazio a disposizione dei ricorrenti è stato effettuato dai giudicanti dividendo la superficie della cella per il numero dei suoi occupanti, dunque, con ogni evidenza, senza attribuire alcun rilievo negativo alla ovvia presenza di mobilio.

Diversamente, nella sentenza-pilota del 2013, la Corte, riferendosi ad una superficie individuale di 3 mq, afferma che «*cet espace était par ailleurs encore restreint par la présence de mobilier dans les cellules*»³⁸; dunque, pur senza svolgere il calcolo al netto dei mobili presenti nella stanza, dà mostra di voler attribuire un qualche rilievo alla riduzione dello spazio dovuta alla presenza degli arredi.

Ampliando lo sguardo alla giurisprudenza concernente altri Paesi, si conferma la disomogeneità dei criteri di calcolo impiegati. Invero, vi sono pronunce che, similmente alla sentenza Torreggiani, pur senza operare il calcolo della superficie netta, affermano di voler «*prendre en compte*» la riduzione dello spazio dovuta ai mobili³⁹.

In altri arresti si afferma che, per valutare se il ricorrente abbia goduto d'uno spazio rispettoso dello *standard* minimo, occorre detrarre la superficie ingombrata dagli arredi⁴⁰ oppure soltanto lo spazio occupato dai letti⁴¹ e, in altri ancora, al criterio dei 3 mq viene affiancato il requisito più elastico, in base al quale «*the overall surface of the cell must be such as to allow the detainees to move freely between the furniture items*»⁴².

Al contrario, sono rinvenibili pronunce - sul modello della sentenza Sule-

³⁶ Corte eur. dir. uomo, Sulejmanovic c. Italia, cit., §§ 43 e 45.

³⁷ Corte eur. dir. uomo, G.C. c. Italia, cit., §§ 81 e 82, nonché Id., Tellissi c. Italia, cit. §§ 38, 52 e 53.

³⁸ [«questo spazio era d'altro canto ancora ridotto dalla presenza di mobilia nelle celle»], Corte eur. dir. uomo, Torreggiani ed altri c. Italia, cit., § 75.

³⁹ Corte eur. dir. uomo, Sez. III, 7 aprile 2009, Branduse c. Romania, § 49 nonché Id., Sez. III, 19 febbraio 2013, Ciolan c. Romania, § 44.

⁴⁰ Corte eur. dir. uomo, Sez. III, 26 novembre 2013, Cojoaca c. Romania, § 33.

⁴¹ Cfr. Corte eur. dir. uomo, Enache c. Romania, cit. §§ 16, 26 e 54, che ha operato la detrazione esclusivamente dello spazio occupato dai letti - senza profondersi in particolari spiegazioni sui motivi di tale selettiva deduzione - installati nella cella, pur in presenza di ulteriore mobilia.

⁴² [«la superficie complessiva della cella deve essere tale da consentire ai detenuti di muoversi liberamente tra gli arredi»]. Corte eur. dir. uomo, Sez. I, 10 gennaio 2012, Ananyev ed altri c. Russia, §§ 145, 146, 147 e 148.

jmanovic – che giudicano della disponibilità, o meno, dello spazio detentivo dividendo la superficie totale della cella per il numero dei detenuti presenti, senza operare alcun tipo di detrazione dovuta alla naturale presenza di arredi⁴³.

Ma non è tutto, poiché accade anche che il calcolo dello spazio venga operato tanto al lordo quanto al netto del mobilio, senza però indicare quale sia il criterio preferibile⁴⁴.

Anche il computo della superficie dei servizi igienici è stato oggetto di disomogenee applicazioni da parte della Corte e.d.u.

Partendo dall'esame della giurisprudenza concernente il nostro Paese, si può constatare che nel più risalente caso Sulejmanovic, il Governo convenuto aveva precisato che annesso alla cella vi fosse un locale sanitario di oltre 5 mq⁴⁵; la Corte, però, nella sua decisione aveva calcolato lo spazio detentivo vivibile senza includervi la superficie di tale ambiente⁴⁶.

Diversamente, nella successiva sentenza Torreggiani e altri – probabilmente anche a causa della mancata allegazione di planimetrie o d'altri specifici elementi utili alla difesa dell'Italia sul punto – non si era nemmeno affrontata la questione.

Nella più recente decisione Tellissi⁴⁷, invece, la Corte ha chiaramente tenuto conto della superficie della «*salle de bain*» in dotazione alla camera e, anche su questa base, ha dichiarato irricevibile il ricorso del detenuto, in quanto manifestamente infondato. Medesima valutazione – cioè un calcolo comprensivo della superficie del bagno – è stata operata in ulteriori sentenze concernenti altri Paesi membri del Consiglio d'Europa⁴⁸.

5. Breve rassegna delle posizioni emerse nell'ordinamento nazionale.

I riflessi di tale quadro oscillante paiono cogliersi nelle incertezze della giuri-

⁴³ Cfr., Corte eur. dir. uomo, Sez. III, 8 luglio 2014, Dulbastru c. Romania, §§ 10 e 34; nonché Id., Norbert Sikorski c. Polonia, cit., §§ 23, 25, 134 e 135.

⁴⁴ Corte eur. dir. uomo, Sez. III, 4 maggio 2006, Kadikis c. Lettonia (n. 2), § 52, nella quale si constata che «*chacune des personnes détenues dans la cellule du requérant disposait habituellement d'un espace variant entre 1,2 et 1,5 m², ou même entre 0.5 et 0.6 m² si l'on ne compte que l'espace libre*» [«ciascuna delle persone detenute nella cella del ricorrente disponeva abitualmente di uno spazio variante tra 1,2 e 1,5 m², o persino tra 0,5 e 0,6 m² se non si conta che lo spazio libero»].

⁴⁵ Corte eur. dir. uomo, Sulejmanovic c. Italia, cit., § 8: «L'interessato fu assegnato in diverse celle della superficie di 16,20 metri quadri (m²) ciascuna, alle quali era annesso un servizio igienico di 5,04 m²».

⁴⁶ Corte eur. dir. uomo, Sulejmanovic c. Italia, cit. § 43.

⁴⁷ Corte eur. dir. uomo, Tellissi c. Italia, cit., §§ 38, 52 e 53.

⁴⁸ Corte eur. dir. uomo, Sez. I, 12 dicembre 2013, Kanakis c. Grecia (n. 2), § 91 nonché Id., Norbert Sikorski c. Polonia, cit., in particolare § 139.

sprudenza interna.

Invero, quanto alla considerazione, o meno, dello spazio su cui insistono gli arredi - allo stato - sembrano potersi individuare diversi criteri di computo utilizzati dalla giurisprudenza di merito.

5.1. La tesi del calcolo al lordo del mobilio.

Va menzionata, innanzitutto, la posizione di quanti considerano la superficie al lordo del mobilio. Tale filone giurisprudenziale, che sembrava prevalente nel periodo posteriore alla pronuncia sul caso Sulejmanovic⁴⁹, successivamente alla sentenza Torreggiani pareva in fase di superamento. Ultimamente, però, è tornato ad affacciarsi. Infatti, in una delle prime pronunce di secondo grado sinora adottate sul punto, il Tribunale di sorveglianza, adito dal Ministero della Giustizia, ha ritenuto che, «al fine di calcolare lo spazio posto a disposizione di ogni singolo detenuto dalla Amministrazione Penitenziaria, sia sufficiente suddividere la superficie della camera di pernottamento [...] per il numero degli occupanti, senza tenere in alcun conto l'ingombro costituito dal mobilio, d'altro canto necessario per lo svolgimento [di] funzioni vitali (riposo, sonno, alimentazione)»⁵⁰.

Medesima impostazione sembra essere stata seguita dalla Corte di cassazione in una sentenza in cui - sia pure senza affrontare *ex professo* la questione - ha considerato la superficie della cella senza operare alcuna detrazione dovuta al mobilio⁵¹. Tale è anche la linea ermeneutica fatta propria dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria nell'espletamento della propria attività difensiva⁵².

Oltre che nelle numerose sentenze della Corte alsaziana sin qui ricordate, tale orientamento pare trovare sostegno anche nella normativa nazionale. In proposito, viene in rilievo, innanzitutto, il decreto dell'allora Ministero della Sanità 5 luglio 1975, *Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione*, che, all'art. 2, fa riferimento alla superficie delle camere da letto delle civili abitazioni senza, ovviamente, stabilire che questa debba essere mi-

⁴⁹ V. infatti Mag. sorv. Lecce, 9 giugno 2011, Slimani, in *www.penalecontemporaneo.it*, con nota di INGRASSIA, *Sovraffollamento dei luoghi di detenzione, danno non patrimoniale per i reclusi e diritto di reclamo al Magistrato di sorveglianza*.

⁵⁰ Trib. sorv. Venezia, 22 luglio 2014, Triki, cit. ove, condivisibilmente, si pone in relazione la scelta di questo criterio di calcolo con il fatto che il detenuto può «trascorrere, al di fuori della cella, ben otto ore al giorno».

⁵¹ Cass., Sez. I, 27 settembre 2013, Greco, in *www.personaedanno.it*, con nota di GASPARRE, *Carcere e condizioni inumane*.

⁵² V. Lettera circolare 18 aprile 2014, n. 0145780, *Contenzioso ai sensi degli articoli 35-bis e 69 O.P. Reclami in tema di calcolo dello spazio detentivo pro capite*.

surata al netto del giaciglio⁵³. Vi è, inoltre, la normativa in tema di calcolo della superficie catastale degli immobili, contenuta nell'allegato C del d.P.R. n. 138 del 1998, che obbliga l'Amministrazione italiana a tenere conto della superficie lorda di tutti i vani, principali ed accessori (quali camere, bagni, ingressi, disimpegni), nonché dello spessore dei muri interni e perimetrali sino a 50 cm di spessore, con esclusione soltanto dei locali aventi un'altezza inferiore a 1,50 m.

5.2. Le tesi che attribuiscono negativo rilievo alla presenza di mobili.

Contrariamente a quanto appena visto, la prevalente giurisprudenza di merito ritiene che il calcolo della superficie non possa essere eseguito al lordo del mobilio. Tale impostazione, però, viene assai diversamente declinata dai giudici, dando luogo così a distinte tesi ermeneutiche

In alcuni provvedimenti, pur operandosi il calcolo della superficie lorda, si afferma genericamente – richiamando la *ratio decidendi* della sentenza-pilota Torreggiani ed altri – che «la mobilia [...] ha ulteriormente ridotto lo spazio utile per ciascun detenuto»⁵⁴.

Altre ordinanze approfondiscono maggiormente la questione del rilievo della mobilia e prendono più puntualmente posizione su quali siano gli oggetti di arredamento da scomputare dal calcolo in discorso. Proprio su questo punto si registra una contrapposizione piuttosto evidente.

Infatti, per una diffusa corrente giurisprudenziale occorre procedere ad uno scomputo selettivo della mobilia presente nella cella, in quanto solo taluni arredi sottrarrebbero spazio “vivibile” al detenuto. In tale ottica, si è, ad esempio, distinto lo spazio occupato dall'armadio (che andrebbe scomputato) da quello occupato dai letti (che, invece, non dovrebbe essere dedotto dal calcolo della superficie vivibile, in quanto le brande sono «utilizzate per distendersi e dunque rientranti nello spazio concretamente disponibile»⁵⁵. Secondo tale orientamento, infatti, «ai fini della valutazione dello spazio minimo “vitale” deve considerarsi non lo spazio “calpestabile”, ma quello utilizzabile per lo svolgimento delle attività quotidiane di vita, che può svolgersi anche

⁵³ Il riferimento all'anzidetto d.m. 5 luglio 1975 è d'obbligo, dal momento che in Italia, sinora, si è definita la capienza del sistema penitenziario attraverso parametri ivi attinti. In proposito, sia consentito rinviare ad ALBANO, PICOZZI, *Gli incerti confini*, cit., 2400 s., anche per l'ulteriore dottrina ivi citata.

⁵⁴ Mag. sorv. Verona, 2 luglio 2013, *omissis*, in *Rass. penit. crim.*, 2013, 1, 176.

⁵⁵ Cfr. Mag. sorv. Padova, 30 maggio 2013, *omissis*, in *Rass. penit. crim.*, 2013, 1, 168. Similmente Mag. sorv. Genova, 12 settembre 2014, Dumitru, inedita, che ritiene argomento decisivo per computare anche la superficie occupata dal letto il fatto che questo elemento di arredo sia «fruibile quale seduta e quale sede di svolgimento di attività quotidiane, anche in orario diurno».

utilizzando il letto o rimanendo seduti su uno sgabello»⁵⁶.

Invece, non pare aver avuto alcun seguito innanzi ai giudici interni il singolare orientamento del giudice della Convenzione che ha scorporato solo la superficie occupata dai letti⁵⁷.

Una diversa impostazione giurisprudenziale di merito ritiene poi preferibile l'adozione di un criterio di calcolo dello spazio detentivo consistente nello scomputo totale del mobilio presente nella camera di pernottamento⁵⁸. In tal senso, si considera che la superficie di 3 mq debba essere «calpestable» e che, pertanto, vada detratta tanto l'area ricoperta dagli arredi fissi quanto quella occupata dai letti o, addirittura, dagli sgabelli⁵⁹.

Le tesi appena esaminate – a parte un, per certi versi, inappropriato e poco condivisibile riferimento alla normativa interna concernente l'allevamento dei vitelli⁶⁰ – sembrano trovare il loro unico fondamento in quella parte di giurisprudenza Convenzionale che opera lo scomputo, totale o parziale, delle aree su cui insiste l'arredamento della camera senza, però, rinvenire appigli nell'ordinamento nazionale. La stessa Corte di cassazione, nel ritenere corretta, sia pure solo in un *obiter dictum*, la sottrazione della parte di pavimento ricoperto «dall'arredo fisso dell'armadio allocato nel vano», ha fondato questa sua valutazione «esclusivamente alla stregua dei canoni e degli *standard* giurisprudenziali [della Corte e.d.u.], in difetto di alcuna disposizione normativa e tampoco codicistica» sul punto⁶¹.

Tale orientamento, soprattutto nella sua declinazione più estrema, favorevole allo scomputo di ogni arredo, può sollevare perplessità anche per le sue conseguenze d'ordine pratico. Invero, pronunce di tal fatta rischiano di condurre ad una paradossale eterogenesi dei fini, in quanto, di fronte all'ordine del giudice di garantire al detenuto 3 mq «calpestabili», «netti» o «fruibili» – giusto per riprendere alcuni fra i termini più ricorrenti –, l'Amministrazione potreb-

⁵⁶ Così Mag. sorv. Padova, 10 luglio 2014, Mora Claveira, inedita; nello stesso senso, ma con diversa terminologia, cfr. Trib. sorv. Venezia, 22 luglio 2014, Maritan, ove si aggiunge che «il concetto di *living space* di cui alle pronunzie della Corte EDU sia meglio traducibile in «spazio abitabile» piuttosto che non in «spazio vitale». E, dunque, la superficie, in metri quadrati, da dividere per il numero degli occupanti della cella sarà comprensivo dell'ingombro dei letti, del tavolo e degli sgabelli e non di quello degli armadi fissi a terra».

⁵⁷ Cfr. Corte eur. dir. uomo, Enache c. Romania, cit., §§ 16, 26 e 54.

⁵⁸ Mag. sorv. Venezia, 6 febbraio 2014, Carlesco, cit. In dottrina, si veda PUGIOTTO, *Il volto costituzionale della pena (e i suoi sfregi)*, in *Rivista AIC*, 2014, 2, 6.

⁵⁹ In tal senso, *ex plurimis*, Mag. sorv. Catanzaro, 21 luglio 2014, Di Palma, inedita.

⁶⁰ Il riferimento è al decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 126, operato da Mag. sorv. Venezia, 22 maggio 2014, Maritan; ermeneusi non condivisa da Trib. sorv. Venezia, 22 luglio 2014, Maritan, cit., che, nell'annullare l'ordinanza del Giudice di prime cure, mostra di ritenere inappropriato tale ragionamento analogico.

⁶¹ Cass., Sez. I, 19 dicembre 2013, Berni, in *Cass. pen.*, 2014, 4, 1197 ss.

be adeguarsi riducendo l'arredamento della cella e spostandolo, a titolo di esempio, nel corridoio della sezione. Difficilmente si potrebbe obiettare ad una tale forma di ottemperanza, posto che le componenti dell'arredo di una camera non sono previste per legge.

A ciò si aggiunga che la necessità di misurazione dei singoli elementi d'arredo può comportare difficoltà e incertezze nella pianificazione amministrativa nonché appesantimento e conseguente rallentamento delle istruttorie in un filone di contenzioso che già risulta corposissimo, con conseguenze deleterie facilmente immaginabili.

5.3. La questione giuridica relativa all'area dei servizi igienici.

Quanto all'inclusione del bagno di pertinenza della cella nella superficie vivibile, la giurisprudenza interna appare meno divisa. Ciò in quanto tutte le ordinanze di cui si ha notizia - nonostante in genere riconoscano che la disponibilità, in via esclusiva, di un bagno costituisce un elemento indubbiamente migliorativo della vita intramuraria - non tengono conto della superficie dei servizi al fine di stabilire se un soggetto disponga o meno dei 3 mq di spazio detentivo.

In senso contrario va segnalata la posizione del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria che, in quanto controparte nei procedimenti *de quibus*, ha palesato una propria tesi ermeneutica favorevole a ricomprendere anche l'area del bagno della camera detentiva nella superficie intramuraria utile⁶².

Entrambe le tesi contrapposte, come si è visto, trovano appigli nella contrastante giurisprudenza convenzionale. Quanto alla normativa interna, se la tesi favorevole al computo del bagno può trovare sostegno nel ricordato allegato C del d.P.R. n. 138 del 1998, l'esegesi contraria potrebbe discendere da una certa lettura dell'art. 7, comma 1, reg. penit., a mente del quale «[i] servizi igienici sono collocati in un vano annesso alla camera», dunque, in un ambiente distinto da quest'ultima.

Se non che, nessuno dei due argomenti pare realmente decisivo. A ben vedere, però, il fatto che il bagno costituisca «una dotazione dei locali detentivi»⁶³, destinata ad un uso libero ed esclusivo da parte dei soggetti assegnati alla camera, potrebbe indurre a ricomprendere tale spazio nel calcolo della superficie «utile», «fruibile», sotto certi aspetti finanche «vivibile».

⁶² V. lettera circolare 18 aprile 2014, cit., ove si richiama a sostegno di tale impostazione Corte eur. dir. uomo, Tellissi c. Italia, cit.

⁶³ Così VERRINA, Sub Art. 6, in *Ord. penit. Comm.*, Grevi, Giostra, Della Casa, 2011, I, 122.

5.4. L'impostazione che, in casi particolari, considera derogabile la soglia minima dei 3 mq.

Discorso a parte merita una diversa impostazione, fondata su di un ragionamento non esclusivamente geometrico o particolaristico ma, potrebbe dirsi, olistico o sistemico. Le poche pronunce annoverabili in questo filone non si caratterizzano per l'adozione - in relazione al mobilio ed alla sala da bagno - di un ulteriore e peculiare criterio di calcolo dello spazio detentivo⁶⁴, ma in quanto ritengono possibile scendere sotto la soglia dei 3 mq a determinate condizioni. Per tale ragione appare idonea una distinta classificazione.

Tali ordinanze, in particolare, escludono che vi sia lesione dei diritti del detenuto se questo, pur disponendo di una superficie inferiore ai 3 mq, beneficia della possibilità di trascorrere un rilevante numero di ore fuori dalla propria cella⁶⁵. Invero, per questo orientamento, siffatta organizzazione della vita intramuraria ridimensiona «grandemente l'importanza della superficie disponibile in cella [...]. Pertanto, pur in presenza di uno spazio teoricamente rilevante ai fini della individuazione di una violazione dell'art. 3 C.e.d.u., si ritiene che, di fatto, tale violazione non si sia concretizzata»⁶⁶.

Tale affermazione, *prima facie*, sembra ribaltare l'orientamento dominante che desume dalla giurisprudenza convenzionale un inderogabile automatismo legato alla nota soglia dei 3 mq. A ben vedere, però, così non è; anzi, quantomeno per i casi in cui la cella sia effettivamente adibita al solo pernottamento, l'orientamento ermeneutico in questione non pare in contrasto con l'insegnamento della Corte e.d.u., mostrando, nel contempo, profili di ragionevolezza.

Invero, se non vi sono dubbi riguardo al fatto che, in un modello di vita penitenziaria incentrato prevalentemente sulla restrizione in una camera detentiva, la disponibilità di una superficie inferiore a 3 mq dia luogo, di per sé, ad una

⁶⁴ A riprova di ciò v., in un senso, Mag. sorv. Trieste 8 luglio 2014, Sain, inedita, che applica il criterio dello scomputo totale dell'area occupata dal mobilio, nell'altro, Mag. sorv. Genova, 22 agosto 2014, Iuliano, inedita, ove si considera «che debbano detrarsi dallo spazio disponibile [soltanto] le superfici coperte dagli arredi fissi».

⁶⁵ In tal senso, Mag. sorv. Trieste, 8 luglio 2014, Sain, cit., ove si afferma che «il detenuto non ha mai beneficiato di tre metri quadrati liberi nel corso della detenzione [...], tuttavia dal 17-12-2013 ha beneficiato del regime di celle aperte per più di 8 ore al giorno [...], inoltre «dal 20-6-2014 beneficia di lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 O.P. dalle ore 8 alle 16». Pertanto «va esclusa la sussistenza e l'attualità di un grave pregiudizio». V., però, Mag. sorv. Genova, 26 settembre 2014, *omissis*, in www.conams.it, ove si afferma che l'ammissione al «regime aperto» delle celle costituisce «un correttivo sufficiente» alla mancanza dei 3 mq soltanto se si combina «con l'ammissione al lavoro esterno per un significativo numero di ore».

⁶⁶ Così, Mag. sorv. Genova, 22 agosto 2014, Iuliano, cit., all'esito di un procedimento ex art. 35-ter, in un caso in cui il reclamante godeva della possibilità di trascorrere 12 ore al giorno fuori dalla cella e, inoltre, «svolgeva attività lavorativa per cinque ore al giorno».

violazione della Convenzione, non sembra troppo ragionevole giungere ad analogha conclusione – magari per una carenza di pochi centimetri – laddove la persona detenuta trascorra nella cella soltanto le ore dedicate al sonno, o poco più.

Inoltre, tale impostazione trova significativi appigli nella giurisprudenza convenzionale.

Molto chiara in tal senso, anche se risalente, pare una sentenza con cui la Corte ha respinto il ricorso di un detenuto che, nel dormitorio a più posti in cui era assegnato, fruiva di uno spazio medio inferiore a 3 mq, ma godeva di una grande libertà di movimento per tutta la struttura detentiva⁶⁷. Meno esplicita, ma assai più recente, è una pronuncia con cui l'alto Consesso strasburghese, benché l'istante, per una parte della detenzione, disponesse di spazi compresi fra i 2,74 e i 2,76 mq, non ha concluso *sic et simpliciter* per la violazione dell'art. 3, ma ha affermato di dover tenere «soprattutto conto dello spazio individuale accordato al ricorrente» e che, inoltre («*qui plus est*»), le informazioni del Governo non consentivano di capire quanto tempo egli trascorresse fuori dalla cella⁶⁸.

Naturalmente, il superamento dell'automatismo legato ai 3 mq va considerato con particolare prudenza ed entro ragionevoli limiti, posto che la stessa Corte ha esplicitamente ribadito che un «regime semi-aperto [...] non può costituire di per sé una soluzione alla mancanza di spazio individuale»⁶⁹.

Quanto appena osservato, d'altronde, pare coerente con il «carattere casistico» della giurisprudenza della Corte di Strasburgo che, per questa ragione, «mal si presta ad essere ricostruita secondo generali ed omogenee linee di tendenza»⁷⁰. Detto in altri termini, la giurisprudenza convenzionale è del tutto diversa da «quella di una Corte di cassazione». Infatti, mentre quest'ultima «interpreta le leggi» e «produce principi di diritto», cioè enunciati generali ed astratti che, dunque, hanno «struttura di norma di legge», la Corte e.d.u. emette tutt'altro

⁶⁷ Libertà che iniziava al momento della sveglia e terminava nelle ore vespertine, quando si era di nuovo rinchiusi («*from wake-up until lock-in times*» ovvero «*depuis le réveil jusqu'à la fermeture*»). Cfr. Corte eur. dir. uomo, Sez. III, 24 luglio 2001, Valasinas c. Lituania, §§ 103 e 107.

⁶⁸ V. Corte eur. dir. uomo, Sez. III, 8 luglio 2014, Dulbastru c. Romania, § 34. Si noti, inoltre, che la sentenza in discorso, nel richiamare i precedenti giurisprudenziali in tema di «*surpopulation carcérale*», cita soltanto Corte eur. dir. uomo, Sez. III, 7 aprile 2005, Karalevicius c. Lituania, ovvero un sentenza in cui la mancanza di spazio era stata elemento «centrale», ma non esclusivo, per fondare l'accoglimento del ricorso, mentre non fa alcuna menzione di tutto il filone di pronunce che – come la Sulejmanovic e la Torreggiani – si fondano sull'affermazione della violazione dell'art. 3 C.e.d.u. ove la superficie sia inferiore ai 3 mq.

⁶⁹ Nel caso di specie, la persona detenuta disponeva di una superficie addirittura inferiore a 2 mq ed inoltre versava in condizioni igieniche «precarie». Si veda, Corte eur. dir. uomo, Sez. III, 10 giugno 2014, Bujorean c. Romania, §§ 28, 29 e 30.

⁷⁰ Così, CARETTI, *I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali*, 3a ed., Torino, 2011, 156.

«tipo di decisioni» che riguardano soltanto «il caso concreto», caratterizzato dai tanti dettagli della vicenda umana riassunta nel ricorso⁷¹.

⁷¹ Cfr. ZAGREBELSKY, *Natura della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo come fonte di diritto ai fini dell'art. 117 della Costituzione*, in *Quaderni di nuova giurisprudenza ligure. Le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo come fonte di diritto*, 10.